

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1660-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE MELELEO)

Comunicata alla Presidenza il 18 novembre 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 4, primo comma, lettera *e*), della legge 14 aprile 1957, n. 277, recante Istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione

d'iniziativa dei senatori MANFREDI, ASCIUTTI, BASILE, BATTAGLIA Antonio, BERGAMO, BRIGNONE, CHERCHI, CHINCARINI, COMINCIOLI, CONSOLO, DEGENNARO, DEMASI, D'IPPOLITO, FRAU, GRECO, LAURO, MAFFIOLI, MAGNALBÒ, MANUNZA, MARANO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, MONTI, NOCCO, OGNIBENE, PASINATO, PIANETTA, RIZZI, SALERNO, SAMBIN, SCOTTI, TRAVAGLIA, ZANOLETTI, MAINARDI, MULAS, MINARDO e TUNIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2002

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Testo del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge prevede l'integrazione della composizione del comitato reggente del Museo storico della liberazione di Roma con l'aggiunta di rappresentanti di alcune tra le più rilevanti Associazioni d'arma, tra cui, in particolare, quella dei Granatieri di Sardegna e quella dell'Arma di cavalleria.

Ciò intende rappresentare il giusto riconoscimento al sacrificio prestato durante la guerra di liberazione (ed in particolare nella difesa di Roma dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943) dai Granatieri di Sardegna e dai Lancieri di Montebello, i quali insieme con altri reparti dell'Esercito italiano rifiutarono di arrendersi ricompensati peraltro per i loro sacrifici, (basti pensare, a titolo di esempio, ai 414 caduti nella difesa di Roma), con

medaglie d'oro ed altre onorificenze al valor militare.

Inoltre, l'approvazione del presente disegno di legge consente da un lato alle Associazioni d'arma di prestare il loro contributo alla conservazione dell'importante patrimonio di valori sotteso alla guerra di liberazione, e dall'altro a valorizzare l'apporto ad essa dato dalle Forze armate, spesso oggetto di una ingiustificata dimenticanza.

Allo scopo di conferire e riconoscere quindi il giusto risalto al contributo dato dai nostri valorosi soldati alla rinascita democratica del Paese, si raccomanda una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

MELELEO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

17 giugno 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: Nocco)

2 luglio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che l'ampliamento del numero dei componenti del Comitato, di cui all'articolo 4 della legge n.277 del 1957, non comporti maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

su emendamenti

(Estensore: GRILLOTTI)

8 luglio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANFREDI ED ALTRI

Art. 1.

1. La lettera *e)* dell'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1957, n. 277, è sostituita dalla seguente:

«*e)* di un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate; Associazione nazionale granatieri di Sardegna; Associazione nazionale arma di cavalleria; Associazione nazionale partigiani d'Italia; Federazione italiana volontari della libertà; Federazione italiana associazioni partigiane; Associazione nazionale ex internati; Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico*:

«*e)* di un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate; Associazione nazionale granatieri di Sardegna; Associazione nazionale arma di cavalleria; **Associazione nazionale carabinieri; Associazione nazionale polizia di Stato;** Associazione nazionale partigiani d'Italia; Federazione italiana volontari della libertà; Federazione italiana associazioni partigiane; Associazione nazionale ex internati; Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti».

Art. 2.

Identico

